

verno di alcuno di quei provvedimenti che poteva maggiori per salvare l'isola. Al governo di Cipro erasi in tutto il tempo del veneziano dominio 1489-1570 mandato un nobile veneziano col titolo di Luogotenente, eletto per isquitinio del Senato, restando in carica per due anni, il quale con due altri nobili Consiglieri pure mandati dalla Dominante univa in sè i poteri del re e dell'alta Corte, eccettuata la parte legislativa e le appellazioni a Venezia. I Veneziani, sopprimendo la monarchia in Cipro, non aveano potuto conservare un corpo che avea con essa partecipato alla indipendenza e alla sovranità. Tutte le incumbenze politiche e giudiziarie dell'Alta Corte passarono dunque nei rettori, che con tal nome si comprendevano il Luogotenente e i suoi due Consiglieri; mentre il corpo della nobiltà cipriotta formò il Gran Consiglio di Nicosia, ad imitazione del Gran Consiglio di Venezia, ma con minore partecipazione al governo. Ogni nobile cittadino, dopo compiuti i venticinque anni, ne entrava a parte, ogni nobile veneziano che veniva a stabilirsi a Cipro vi sedeva di diritto, come altresì ogni altro suddito veneziano dopo una dimora di cinque anni nell'isola, purchè non esercitasse arte meccanica. Aveano inoltre i rettori le faccende e le giurisdizioni della Secreta o dei conti, presiedevano al governo, alla direzione delle finanze e delle truppe, ricevevano l'omaggio dei feudatarii.

La legislazione dell'isola era tuttavia quella delle *Assise*, delle quali il doge Andrea Gritti avea ordinato nel 1531 la traduzione, e da allora in poi tutte le cause o gli atti giudiziarii e politici furono tenuti in italiano. I signori potevano giudicare i servi sì nelle cose civili che nelle criminali, ma non a pena di morte, ed era sempre aperto l'appello al Luogotenente, e in ultima istanza alla metropoli.